

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
per l' **APPLICAZIONE**
del **CANONE** per
l' **OCCUPAZIONE** di **SPAZI** ed
AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO

E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag.3
Art. 2	Concessioni /Autorizzazioni.....	Pag.3
Art. 3	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione	Pag.4
Art. 4	Attivazione del procedimento amministrativo.....	Pag.4
Art. 5	Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	Pag.5
Art. 6	Istruttoria	Pag.5
Art. 7	Conclusione del procedimento	Pag.5
Art. 8	Rilascio della concessione/autorizzazione.....	Pag.6
Art. 9	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	Pag.6
Art. 10	Principali obblighi del concessionario.....	Pag.6
Art. 11	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia	Pag.7
Art. 12	Decadenza dalla concessione/autorizzazione	Pag.7
Art. 13	Subentro nella concessione/autorizzazione	Pag.7
Art. 14	Rinnovo della concessione/autorizzazione	Pag.8
Art. 15	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni	Pag.8
Art. 16	Occupazioni d'urgenza	Pag.8

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17	Oggetto del canone	Pag.8
Art. 18	Soggetti tenuti al pagamento del canone	Pag.9
Art. 19	Durata delle occupazioni	Pag.9
Art. 20	Suddivisione del territorio comunale.....	Pag.10
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa base	Pag.11
Art. 22	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	Pag.11
Art. 23	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.....	Pag.12
Art. 24	Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni.....	Pag.13
Art. 25	Criteri ordinari di determinazione del canone	Pag.15
Art. 26	Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	Pag.15
Art. 27	Agevolazioni.....	Pag.16
Art. 28	Modalità e termini per il pagamento del canone.....	Pag.16
Art. 29	Sanzioni	Pag.16
Art. 30	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	Pag.17
Art. 31	Funzionario responsabile	Pag.17
Art. 32	Disciplina transitoria.....	Pag.17
Art. 33	Entrata in vigore del presente regolamento	Pag.17

TITOLO I

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO

E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 di attuazione della delega prevista dall'art. 3 comma 149 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- q occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- q occupazioni con passi carrabili quando risulti un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- q occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- q occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

- C) criteri di determinazione del canone;
- D) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al Comune – Servizio Tributi, che provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda, redatta in carta legale fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni (tabella *Allegato B*), deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo il Comune ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 15 dalla data di presentazione della domanda al Responsabile del procedimento amministrativo per le occupazioni temporanee e di giorni 30 per quelle permanenti.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 **Istruttoria**

1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il Responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante notifica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici comunali competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri sono relativi al nulla-osta del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla disciplina legislativa e regolamentare a presidio della sicurezza, dell'igiene, del decoro e della pianificazione territoriale, nonché al nulla-osta del Comandante di Polizia Municipale in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza pubblica e viabilità contemplate nel Dlgs. 285/92 e nel relativo Regolamento di attuazione. Essi devono essere espressi e comunicati al Responsabile del procedimento nel termine di 7 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 **Conclusioni del procedimento**

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo ed emette il relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o il provvedimento di diniego della stessa.

2. Sarà cura del Responsabile allegare al provvedimento di concessione /autorizzazione la nota di determinazione analitica del canone. Essa dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 8

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del Servizio previo adempimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è inoltre tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Servizio Tributi del Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8 comma 2.

Art. 12

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, presentando al Comune apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del presente regolamento, almeno un mese prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, e di 7 giorni se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Il Servizio Tributi provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso Servizio provvede altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, dandone immediata comunicazione e prova al Comune ed attivando, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con delibera di G.M. n. 204 del 03.07.1996.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con

manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro consorzi, da enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuino occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16 lett. a della L. 222/85; non è applicabile alle occupazioni con passi carrabili quando siano posti a filo con il manto stradale e - in ogni caso - quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico; alle occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, alle occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro, alle occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti, alle occupazioni occasionali non superiori ad ore 5; non è applicabile inoltre alle tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché alle tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, agli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di appartenenza privata, alle aste delle bandiere; alle occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (di linea o da piazza) in concessione, nonché alle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate; alle occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia comunale ed alle occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci; alle occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.

5. Non vengono considerate infine occupazioni quelle effettuate da e per il Comune.

Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto (anche abusivo), in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e comunque non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata (risultante dall'atto di autorizzazione) è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate e risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie specificate all'art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 34 del 18.07.1991 ed alla relativa planimetria elaborata dall'Ufficio tecnico approvata con delibera consiliare n. 62 del 30.11.1991, riconfermate dal regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 14 del 27.02.1995, secondo il seguente prospetto di classificazione di strade ed aree pubbliche:

STRADE ED AREE PUBBLICHE
APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA

ZONE "A": PIAZZE E ZONE TURISTICHE

STRADE ED AREE PUBBLICHE
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA

ZONE "B": ZONE URBANE

STRADE ED AREE PUBBLICHE
APPARTENENTI ALLA
III CATEGORIA

ZONE "C": ZONE EXTRAURBANE

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria	II categoria	III categoria
£. 2.000	£. 1.500	£. 1.000

Occupazione del soprassuolo/sottosuolo

I categoria	II categoria	III categoria
£. 1.200	£. 900	£. 700

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1 moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento è determinata a fasce orarie: fino a 7 ore, con riduzione del 50%; oltre le 7 ore, canone intero.

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura del 30 % della tariffa giornaliera stabilita, in relazione alla specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura-base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,02 e superiore a 3,00.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati, sono calcolate – ai fini della determinazione del canone – in metri lineari o quadrati.

Le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. 488/99.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

2) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio delle attività disciplinate in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione. Dette aree di mercato saranno eventualmente individuate con apposito atto deliberativo.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti alla lettera A) punto 1) del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

Nelle more della individuazione delle aree di mercato e del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, la superficie computabile è quella risultante dall'accertamento effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; il Comando di Polizia municipale verifica l'avvenuta corresponsione del canone dovuto.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante (comprese quelle relative alle fasi di allestimento e smantellamento delle strutture) o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1,00	0,60	0,30
2) Aree di mercato	2,00	1,70	1,50
3) Distributori di carburante	0,50	0,40	0,30
4) Impianti pubblicitari	0,50	0,35	0,20
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
5) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	2,00	1,60	1,20
6) Commercio in forma itinerante	2,00	1,70	1,50
7) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1,80	1,70	1,50

8) Passi carrabili come definiti all'art. 1 co. 2	0,15	0,15	0,15
9) Pubblici esercizi	0,70	0,60	0,40
10) Esercizi commerciali	0,70	0,60	0,40
11) Tende, tettoie e simili di pubblici esercizi ed esercizi commerciali	0,15	0,10	0,05
12) Vettrine di esercizi commerciali	0,50	0,35	0,20
13) Chioschi, edicole e simili	0,50	0,35	0,20
14) Banchi di vendita in occasione di festeggiamenti	3,00	2,00	1,50
15) Manifestazioni culturali, sportive e simili con rilevanza economica	0,50	0,35	0,20

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economico (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA: PTB x CE x MQ /ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera di cui al comma 1 lettera B) per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA: TB x CE: FO (fascia oraria) x MQ/ML

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va eventualmente detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone: occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :

- £ 1.500 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 27

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi, del 50%,
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia, del 50%;
- per le occupazioni realizzate con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari eccedenti i 5 mt., del 50%;
- per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate dagli esercizi pubblici, del 60%;
- per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate dagli esercizi commerciali, del 50%;
- per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, del 50%;
- per le occupazioni permanenti di tende, tettoie e simili di pubblici esercizi ed esercizi commerciali, del 30%.

Art. 28

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel prospetto di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione.

3. Per importi superiori a £. 500.000 il pagamento del canone, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1 in 4 rate di eguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni effettuate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili rispetto alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, il pagamento può essere effettuato in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente all'inizio dell'occupazione ed entro 10 giorni dalla data di cessazione della medesima.

Art. 29 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone dovuto, con un minimo di £. 100.000.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento protratto oltre 10 giorni decorrenti dalla data stabilita nel prospetto di determinazione dell'onere allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 10 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1 è ridotta ad 1/4 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. Il Comune provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 10 giorni dal ricevimento.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 90 giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. Il Dirigente preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del Dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo e previa verifica del rispetto della normativa in materia urbanistica e paesistica.

2. Per il primo anno di applicazione del canone le prime due rate di cui all'art. 28 comma 3 deve essere versata entro il mese di aprile 2000.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.